

Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **2040** del 13/12/2016 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SSS/DEL/2016/00053

OGGETTO: DGR n. 1908/2007 e n. 1500/2008. Disposizioni per il funzionamento del Registro Tumori Puglia.

L'anno 2016 addì 13 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:

Presidente	Michele Emiliano
V.Presidente	Antonio Nunziante
Assessore	Loredana Capone
Assessore	Anna Maria Curcuruto
Assessore	Leonardo di Gioia
Assessore	Giovanni Giannini
Assessore	Salvatore Negro
Assessore	Raffaele Piemontese
Assessore	Domenico Santorsola

Sono assenti:

Assessore	Sebastiano Leo
-----------	----------------

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.a Carmela Moretti

REGIONE PUGLIA	
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE	
Prot. A90_082/.....	09/01/2017 n° 67
ASSEGNATO AL SERVIZIO.....	il.....
La Dirigente della Sezione	
Ai sensi dell'art. 51, 241/90 e succ. mod. e integr.	
Assegnato a.....	il.....
Il Dirigente del Servizio	



Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Sanità pubblica, igiene degli alimenti e sicurezza del lavoro e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- con provvedimento n.1908 del 16/11/2007 la Giunta Regionale ha deliberato di:
 1. istituire il Registro Regionale Tumori della Regione Puglia, quale struttura tecnico-scientifica della Rete Oncologica regionale prevista dall'allegato 1) della Legge Regionale 23/2008 (Piano Regionale della Salute 2008/2010), con lo scopo di descrivere il fenomeno neoplastico e le sue variazioni territoriali e temporali dell'intera regione, affinché possa rappresentare uno strumento informativo utile alla programmazione ed alla valutazione di interventi preventivi;
 2. approvare lo schema di protocollo d'intesa tra l'Assessorato alle Politiche della Salute, l'Assessore all'Ecologia, IRCCS Giovanni Paolo II, l'AReS, l'ARPA, le ASL della Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari;
 3. costituire il Comitato tecnico-scientifico del Registro Tumori della Regione Puglia di cui all'art. 6 del protocollo con sede presso IRCCS Ospedale Oncologico di Bari.
 4. precisare che il Comitato Tecnico scientifico rappresenta l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Registro Regionale Tumori, indicando la composizione e i compiti dello stesso Comitato Tecnico Scientifico;
 5. far fronte alle necessità finanziarie derivanti dal provvedimento a valere sulle risorse stabilite annualmente con il Documento di Indirizzo Economico Finanziario del Sistema Sanitario Regionale.
- con provvedimento n.1500 del 01/08/2008 la Giunta Regionale ha deliberato di:
 1. revocare la DGR 1908 del 16/11/2007 e di istituire il Registro Regionale dei Tumori, da realizzare a cura dell'IRCCS Oncologico di Bari, di concerto con l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, l'Agenzia Regionale Sanitaria e ARPA Puglia;
 2. approvare lo schema di protocollo d'intesa, parte integrale del medesimo provvedimento tra l'Assessorato alle Politiche della Salute, l'Assessore all'Ecologia, l'IRCCS Giovanni Paolo II, l'AReS, l'ARPA e le ASL della Regione Puglia;
 3. costituire il Comitato tecnico-scientifico del Registro Tumori della Regione Puglia (di seguito CTS) di cui all'art. 6 del protocollo con sede presso l'IRCCS Ospedale Oncologico "Giovanni Paolo II" di Bari.
- In data 07/11/2008 è stato sottoscritto dalle parti il citato protocollo di intesa che all'art. 2 ha definito l'organizzazione del registro tumori regionale, prevedendo la seguente articolazione:
 - Centro di codifica ed elaborazione dati con sede presso l'Istituto Oncologico "Giovanni Paolo II" di Bari e funzioni di raccolta, codifica ed elaborazione dei dati, redazione di rapporti, conduzione di studi epidemiologici descrittivi e analitici, anche in collaborazione con altre strutture. Nel centro opera una equipe costituita da un medico epidemiologo con funzioni di coordinamento operativo, 3 unità di personale addetto alla codifica, 1 tecnico informatico, 1 statistico, 2 unità di personale addette alle funzioni di segreteria- amministrazione. Il centro di coordinamento assicura l'omogeneità delle procedure di rilevazione e di



elaborazione dei dati. Presso il centro di coordinamento risiede l'architettura informatica ed informativa del registro.

- Apposito settore di attività "Registro tumori", istituito presso ciascuna ASL, raccordato funzionalmente col centro di coordinamento regionale con individuazione del referente medico responsabile e personale addetto alla rilevazione, codifica e archiviazione dei casi.
- A partire dal 2009 è stato istituito presso l'IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II di Bari il centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia;
- Ciascuna ASL territoriale ha provveduto all'istituzione del Settore di Attività Registro Tumori, con i seguenti atti:
 - ASL Bari: Deliberazione del Direttore Generale n. 1212 del 22/06/2012
 - ASL BT: Deliberazione del Direttore Generale n.880 del 12/5/2010
 - ASL Brindisi: Deliberazione del Direttore Generale n. 707 del 09/03/2011
 - ASL Foggia: Deliberazione del Direttore Generale n.4 del 11/01/2011
 - ASL Lecce: Deliberazione del Direttore Generale n.2451 del 03/11/2005
 - ASL Taranto: Deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 11/01/2010
- In data 30/06/2011 il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato il Manuale delle Procedure, con il quale sono stati definiti lo schema di funzionamento del RTP e le procedure informatiche e manuali di individuazione, raccolta, codifica e archiviazione del dato tumorale, con l'utilizzo del sistema gestionale.
- Con provvedimento n. 1197 del 01/07/2013, la Giunta Regionale ha deliberato di:
 1. stabilire che il Registro Tumori Puglia, a partire dall'anno 2013, rappresenta un'attività istituzionale delle aziende ed enti del Sistema Sanitario della Regione Puglia, confermando le previsioni organizzative contenute nel Protocollo di Intesa allegato alla DGR 1500/2008;
 2. adottare quale documento di riferimento organizzativo, gestionale e funzionale il Manuale delle Procedure del Registro Tumori Puglia;
 3. dare mandato alle ASL di provvedere ad adeguare i propri atti aziendali al fine di ottemperare, in termini strutturali e funzionali, alle disposizioni del provvedimento.
- L'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni al comma 10 stabilisce che *"i sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie,... sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.*
- Al comma 11 lo stesso articolo prevede che *"... e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione..."*



- Al comma 12 lo stesso articolo stabilisce che *“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.*
- La Regione Puglia, con L.R. n. 16/2011 art. 3 ha istituito il registro regionale dei tumori;

CONSIDERATO CHE:

- La DGR 1197/2013 prevede che nel centro di coordinamento operi una équipe costituita da un medico epidemiologo con funzioni di coordinamento operativo, 3 unità di personale addetto alla codifica, 1 tecnico informatico, 1 statistico, 2 unità di personale addette alle funzioni di segreteria- amministrazione.
- L'IRCCS Oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari ha provveduto al reclutamento del personale addetto al centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia (da ultimo per il tramite di Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 come modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 18.06.2013) delle seguenti figure professionali: n. 2 operatori addetti alla codifica; n. 1 operatore statistico; n. 2 operatori informatici;
- Il centro di coordinamento ha predisposto il Rapporto delle attività 2015 del Registro Tumori Puglia, fornendo dati di incidenza, mortalità e sopravvivenza delle patologie tumorali relativi all'intero territorio regionale e mettendo a punto anche un applicativo per la consultazione digitale dei dati attraverso il sito web dedicato ospitato sul Portale della Salute della Regione Puglia;
- Con Deliberazione del Direttore Generale dell'IRCCS Oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari n. 236 del 16/04/2015 è stata accettata la donazione del software gestionale del Registro Tumori denominato MCRDBLT e, contestualmente, è stato stipulato un contratto di manutenzione evolutiva che prevede la centralizzazione a livello regionale delle attività di acquisizione e gestione dei flussi informativi al fine di rendere più efficiente il processo di costruzione degli archivi a supporto della programmazione regionale;

RILEVATO CHE:

- Con provvedimento n. 1518 del 31/07/2015 la Giunta regionale ha adottato il nuovo Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA, che assegna all'Agenzia strategica per la Salute e il Sociale, nella quale sarà trasformata l'attuale Agenzia regionale sanitaria, i compiti di *exploration* nella definizione delle linee programmatiche delle politiche per la tutela della salute e del benessere sociale;
- Per lo svolgimento di tali attività, risulta necessario che l'Agenzia sia dotata al proprio interno delle funzioni e delle professionalità di supporto allo sviluppo della programmazione, di elaborazione e analisi dati per la conoscenza del profilo epidemiologico regionale, in modo da delineare tempestivamente piani e interventi per la riorganizzazione dei servizi e l'appropriata erogazione delle prestazioni sanitarie al fine di garantire il soddisfacimento pieno dei bisogni di salute della popolazione pugliese, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese.



- Il centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia risponde alle esigenze di cui al punto precedente per quanto attiene lo studio della distribuzione delle patologie neoplastiche nel territorio regionale e della loro variabilità geografica e temporale nonché l'analisi dell'adeguatezza in termini quali-quantitativi dei servizi dedicati a prevenzione, diagnosi, e cura dei tumori, anche a supporto del disegno e del monitoraggio dell'istituenda rete oncologica regionale.
- Da ultimo, con propria nota prot. n. 19551 del 9 novembre 2016 il Direttore Generale dell'IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II di Bari ha segnalato al Commissario Straordinario di ARoS Puglia l'urgenza di procedere al trasferimento del centro di coordinamento presso l'Agenzia Regionale Sanitaria.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in accoglimento delle considerazioni di cui ai punti precedenti, trasferire presso l'Agenzia Regionale Sanitaria Puglia, il Centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia, impartendo indirizzi affinché esso transiti unitamente alle risorse umane, tali da assicurare, senza soluzione di continuità, il *know how* acquisito e l'adeguata operatività del Centro, nonché tutte le risorse strumentali e tecnologiche attualmente alla base del funzionamento dello stesso;
- avviare una fase transitoria volta a definire gli atti necessari al trasferimento di cui al punto precedente e, nelle more, porre in capo all'Agenzia Regionale Sanitaria Puglia, con decorrenza immediata, il centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia, al fine di garantirne la continuità e l'unitarietà di indirizzo.

RILEVATO CHE:

- Nelle more dell'adozione degli atti aziendali da parte dei Direttori Generali delle ASL, risulta opportuno individuare criteri uniformi e scientificamente validati per la quantificazione del personale da destinare all'attività istituzionale di registrazione dei tumori nelle aziende sanitarie.
- Si rende necessario adeguare la composizione del Comitato Tecnico-Scientifico, confermandone le funzioni.
- Si rende altresì necessario definire e adottare atti di regolamentazione del funzionamento e dell'organizzazione del Registro Tumori, alla luce del combinato disposto dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'art. 3 della L.R. n. 16/2011 con particolare riferimento alla disciplina della protezione dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, da sottoporre al parere obbligatorio del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del sopra richiamato art. 20 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i..

Si propone pertanto di:

1. confermare la struttura federata del Registro Tumori Puglia, costituita dal centro di coordinamento regionale e da articolazioni provinciali denominate "Registro Tumori ASL xxx – sezione del Registro Tumori Puglia";
2. confermare l'attuale composizione del centro di coordinamento, come definita dall'IRCCS Oncologico "Giovanni Paolo II" di Bari in termini di numero minimo e di tipologia di figure



professionali degli operatori dedicati e di stabilire i criteri per il dimensionamento dei Registri Tumori provinciali, ai fini dell'adeguamento delle dotazioni organiche dell'Agenzia e delle Aziende Sanitarie Locali, per queste ultime in accordo a quanto riportato nell'allegato B al presente provvedimento;

3. identificare, con decorrenza immediata, nell'Agenzia Regionale Sanitaria il centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia, con compiti di raccolta e analisi dei dati personali anagrafici e sanitari relativi a casi diagnosticati di neoplasia del territorio della Regione Puglia, assicurando l'omogeneità delle procedure di rilevazione e di elaborazione dei dati e fornendo supporto metodologico e formativo ai Registri Tumori provinciali.
4. confermare che il centro di coordinamento regionale, in capo all'Agenzia Regionale Sanitaria, si occupi dell'elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche ai fini di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria in campo oncologico, garantendo la gestione amministrativa, tecnica ed informatica del Registro Tumori Puglia.
5. disporre che, a questo scopo, l'IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II di Bari e l'Agenzia Regionale Sanitaria definiscano, attraverso apposita intesa, le modalità per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e tecnologiche per il funzionamento del centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia nonché della cessione, a decorrere dal 31 dicembre 2016, delle obbligazioni connesse al trasferimento di competenze assunte.
6. stabilire che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la dotazione economica annuale da trasferire all'Agenzia Regionale Sanitaria per le attività del Registro Tumori Puglia, a valere sul DIFE 2017, è pari a 500.000,00 euro, di cui almeno 180.000,00 euro da destinarsi ai Registri Tumori provinciali per assicurare il regolare funzionamento, il potenziamento delle attuali modalità operative e la conseguente formazione del personale addetto ai registri, quale requisito per il conseguimento e l'accreditamento nazionale e internazionale dei dati, anche mediante l'acquisizione dei servizi e delle attività offerti dall'AIRTum.
7. stabilire che il Comitato Tecnico-Scientifico del Registro Tumori Puglia sia costituito dal Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria, che lo presiede, dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, o suo delegato, dal Direttore Scientifico dell'IRCCS Oncologico "Giovanni Paolo II" di Bari, da un rappresentante dell'Associazione Italiana Registri Tumori, dal responsabile del centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia e dai responsabili dei Registri Tumori provinciali.
8. dare atto che la partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico è da intendersi *ratione officii* e pertanto è a titolo gratuito, fatta salva la possibilità di riconoscere eventuali rimborsi spese per la partecipazione al rappresentante dell'Associazione Italiana Registri Tumori.
9. adottare in via preliminare lo schema di Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro Tumori della Regione Puglia, istituito con Legge Regionale n. 16/2011, corredato da apposito "Disciplinare Tecnico in Materia di Misure di Sicurezza per il Funzionamento del Registro Tumori", predisposto dal centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia, ai sensi dell'articolo 20 e dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di cui all'allegato A al presente provvedimento;
10. dare mandato al Dipartimento Promozione della salute, benessere sociale e sport per tutti della Regione Puglia, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARes Puglia, di procedere alla trasmissione degli atti di cui al punto che precede all'Autorità Garante per la protezione dei



dati personali per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.

11. dare mandato al centro di coordinamento di proporre, entro 90 giorni dall'adozione del presente provvedimento, al Comitato Tecnico Scientifico per la conseguente adozione la revisione del Manuale delle Procedure alla luce delle modifiche organizzative e procedurali intervenute.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Le risorse finanziarie di parte corrente per assicurare il funzionamento del Registro Tumori nell'anno 2017 trovano copertura nella assegnazione annuale del fondo sanitario a valere sul capitolo 741090 E.F. 2007 da destinarsi con il Documento di Indirizzo Economico e Funzionale del SSR.

Ai successivi adempimenti contabili provvederà con propri provvedimenti il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere.

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. K), della L.R. 4/2/1997, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile AP Igiene, Sanità pubblica, sorveglianza epidemiologica, del Dirigente del Servizio Sanità pubblica, igiene degli alimenti e sicurezza del lavoro, del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di confermare la struttura federata del Registro Tumori Puglia, costituita dal centro di coordinamento regionale e da articolazioni provinciali denominate "Registro Tumori ASL xxx – sezione del Registro Tumori Puglia";
- di confermare l'attuale composizione del centro di coordinamento, come definita dall'IRCCS Oncologico "Giovanni Paolo II" di Bari in termini di numero minimo e di tipologia di figure professionali degli operatori dedicati e di stabilire i criteri per il dimensionamento dei Registri Tumori provinciali, ai fini dell'adeguamento delle dotazioni organiche dell'Agenzia e delle Aziende Sanitarie Locali, per queste ultime in accordo a quanto riportato nell'allegato B al presente provvedimento;
- di identificare, con decorrenza immediata, nell'Agenzia Regionale Sanitaria il centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia, con compiti di raccolta e analisi dei dati personali anagrafici e sanitari relativi a casi diagnosticati di neoplasia del territorio della Regione Puglia.



assicurando l'omogeneità delle procedure di rilevazione e di elaborazione dei dati e fornendo supporto metodologico e formativo ai Registri Tumori provinciali.

- di confermare che il centro di coordinamento regionale, in capo all'Agenzia Regionale Sanitaria, si occupi dell'elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche ai fini di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria in campo oncologico, garantendo la gestione amministrativa, tecnica ed informatica del Registro Tumori Puglia.
- di disporre che, a questo scopo, l'IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II di Bari e l'Agenzia Regionale Sanitaria definiscano, attraverso apposita intesa, le modalità per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e tecnologiche per il funzionamento del centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia nonché della cessione, a decorrere dal 31 dicembre 2016, delle obbligazioni connesse al trasferimento di competenze assunte.
- di stabilire che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la dotazione economica annuale da trasferire all'Agenzia Regionale Sanitaria per le attività del Registro Tumori Puglia, a valere sul DIF 2017, è pari a 500.000,00 euro, di cui almeno 180.000,00 euro da destinarsi ai Registri Tumori provinciali per assicurare il regolare funzionamento, il potenziamento delle attuali modalità operative e la conseguente formazione del personale addetto ai registri, quale requisito per il conseguimento e l'accreditamento nazionale e internazionale dei dati, anche mediante l'acquisizione dei servizi e delle attività offerti dall'AIRTum.
- di stabilire che il Comitato Tecnico-Scientifico del Registro Tumori Puglia sia costituito dal Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria, che lo presiede, dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, o suo delegato, dal Direttore Scientifico dell'IRCCS Oncologico "Giovanni Paolo II" di Bari, da un rappresentante dell'Associazione Italiana Registri Tumori, dal responsabile del centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia e dai responsabili dei Registri Tumori provinciali.
- di dare atto che la partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico è da intendersi *ratione officii* e pertanto è a titolo gratuito, fatta salva la possibilità di riconoscere eventuali rimborsi spese per la partecipazione al rappresentante dell'Associazione Italiana Registri Tumori.
- di approvare, in via preliminare, lo schema di Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro Tumori della Regione Puglia, istituito con Legge Regionale n.16/2011, corredato da apposito "Disciplinare Tecnico in Materia di Misure di Sicurezza per il Funzionamento del Registro Tumori", predisposto dal centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia, ai sensi dell'articolo 20 e dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, di cui all'allegato A del presente provvedimento. Tanto al fine di consentire al Dipartimento Promozione della salute, benessere sociale e sport per tutti della Regione Puglia, di procedere alla trasmissione degli atti all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'acquisizione del preventivo parere di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.196/2003 e s.m.i., propedeutico all'avvio dell'iter di approvazione del Regolamento previsto dallo statuto regionale.
- di dare mandato al centro di coordinamento di proporre, entro 90 giorni dall'adozione del presente provvedimento, al Comitato Tecnico Scientifico per la conseguente adozione la revisione del Manuale delle Procedure alla luce delle modifiche organizzative e procedurali intervenute.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

Dott. G. CARMELA MORETTI
Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

[Firma]
[Firma]

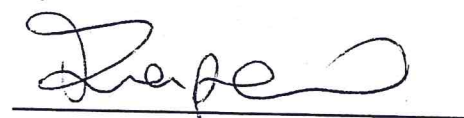


I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

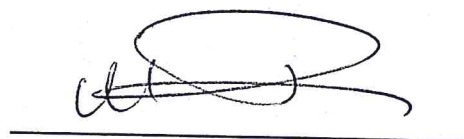
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SANITÀ PUBBLICA, IGIENE DEGLI ALIMENTI E
SICUREZZA DEL LAVORO
(Antonio Tommasi)



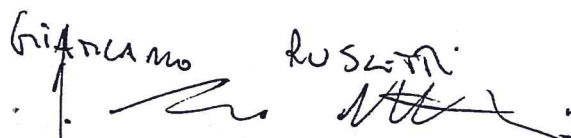
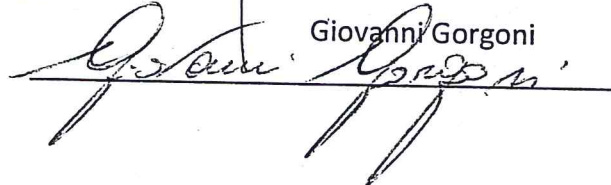
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
(dott.ssa Francesca Zampano)



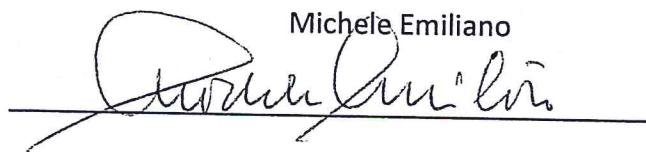
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
(Ing. Vito Bavaro)

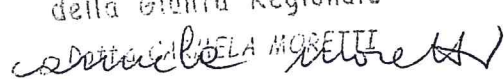


Il Direttore del Dipartimento
promozione della Salute, del Benessere Sociale
e dello sport per tutti

Giuseppe RUSSELLI

Giovanni Gorgoni


Il Presidente della Regione Puglia

Michele Emiliano


Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario Generale
della Giunta Regionale
CARMELA MORETTI




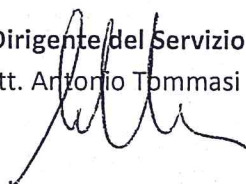
Il presente provvedimento si compone di n. 2 allegati, parti integranti e sostanziali dello stesso:

L'Allegato A consta di n. 17 facciate

L'Allegato B consta di n. 2 facciate

Per un totale di n. 19 facciate oltre la presente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Antonio Tommasi



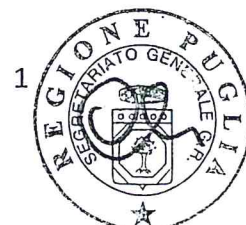
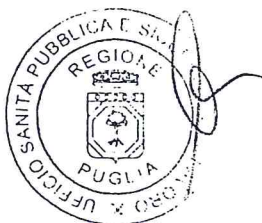
Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro Tumori della Regione Puglia, istituito con Legge Regionale n. 16/2011

- visti gli articoli 98 e 110 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- visto il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, Allegato A.4 al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
- visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'amministrazione digitale";
- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 01/08/2008;
- vista la Legge Regionale n. 23 del 19/09/2008 Piano regionale di salute 2008 – 2010 ed in particolare il paragrafo 3.1.2. "La rete oncologica" dell'Allegato 1 ;
- vista la Legge Regionale n. 16 del 15/07/2011 e, in particolare, l'art. 3 "Sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici;
- vista la Legge n. 221 del 17/12/2012 di conversione del Decreto Legislativo n. 179 del 18/10/2012 e, in particolare, l'art. 12 commi 10, 11, 12;
- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 01/07/2013;
- visto il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, nella parte in cui si dichiara: " Il Piano riconosce l'importanza fondamentale della genesi e fruizione della conoscenza e pertanto riconosce la messa a regime di registri e sorveglianze come elementi infrastrutturali indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di salute";
- visto il Piano Regionale della Prevenzione, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 302 del 22/03/2016;

DECRETA

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai fini del presente Regolamento, si intende per:



a) *Registro Tumori*: il sistema attivo di raccolta continuativa e sistematica di dati personali anagrafici e sanitari dei casi diagnosticati e accertati di tumore che insorgono nei residenti nel territorio della Regione Puglia, realizzato ai fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche ai fini di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

b) *Tumore (neoplasia, cancro, malattia oncologica)*: malattia a carattere evolutivo, come descritta dai codici 140 – 239 della Classificazione Internazionale delle malattie e cause di morte IX Revisione ovvero dai codici C00-C97 e D00-D48 della Classificazione Internazionale delle Malattie e Cause di morte, X edizione, OMS, 1992, ovvero tutte le lesioni comprese nelle diverse edizioni e revisioni della Classificazione Internazionale delle Malattie per l'Oncologia (ICD-O).

c) *Centro di Riferimento regionale*: la struttura di coordinamento regionale che cura la raccolta e l'analisi dei dati personali anagrafici e sanitari relativi a casi diagnosticati di neoplasia del territorio della Regione Puglia previsti dall'art. 7 del presente regolamento e li ripartisce ai Registri Locali competenti per territorio, nei modi previsti al medesimo articolo. Il Centro di Riferimento assicura l'omogeneità delle procedure di rilevazione e di elaborazione dei dati e fornisce supporto metodologico e informativo ai Registri Tumori Locali. Si occupa dell'elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche ai fini di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria in campo oncologico.

d) *Registro Tumori Locale*: la struttura incardinata presso ogni Azienda Sanitaria Locale che, nei limiti dell'autonomia riconosciuta dal presente regolamento, analizza, codifica, registra ed elabora i dati, acquisiti secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento, concernenti i casi diagnosticati di neoplasia del territorio di competenza, analizzandoli a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della finalità di rilevante interesse pubblico prevista dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, all'articolo 98, comma 1, lett. c): scopi scientifici, – e all'art. 85, comma 1, lett. b) – programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria – il presente Regolamento, ai sensi della Legge Regionale n. 16/2011, articolo 3, disciplina le specifiche finalità perseguite dal Registro Tumori, i tipi di dati sensibili trattati e le operazioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati medesimi, nonché le misure per la sicurezza dei dati.

Art. 3 – Finalità specifiche del trattamento di dati



1. Nell'ambito degli scopi di ricerca scientifica di cui all'art. 2, il Registro Tumori è finalizzato a:

- a) produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori per sede, per sesso, per età, e per altre caratteristiche della popolazione in modo omogeneo e standardizzato sull'intero territorio;
- b) descrivere la frequenza e il rischio della malattia neoplastica, sulla base dei quali individuare aree critiche e priorità;
- c) svolgere studi epidemiologici sui fattori di rischio dei tumori, sugli esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con altri enti e strutture di ricerca scientifica nazionali e internazionali;
- d) contribuire alla pianificazione e l'attuazione di interventi di prevenzione primaria e secondaria, alla valutazione dell'efficacia di programmi di screening per i tumori e dell'impatto di programmi di prevenzione primaria rivolti alle persone ed all'ambiente di vita e di lavoro;
- e) monitorare e valutare i dati relativi all'accesso e alla qualità dei servizi diagnostici e terapeutici, alla sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro, fornendo confronti con altre regioni o paesi e indicazioni utili alla programmazione sanitaria;
- f) effettuare analisi statistico-epidemiologiche dei dati di cui alle lettere precedenti;
- g) identificare e monitorare i gruppi ad alto rischio;
- h) individuare le priorità per programmare gli interventi volti a migliorare lo stato sanitario della popolazione e dell'ambiente, i livelli di funzionalità e sostenibilità del SSR e le caratteristiche strutturali dell'organizzazione sanitaria regionale.

2. Ciascun Registro Tumori Locale può trattare i dati personali per le medesime finalità di cui sopra, limitatamente alla popolazione residente, assistibile o dimorante in maniera stabile nel territorio di pertinenza.

Art. 4 – Organizzazione del Registro Tumori della Regione Puglia

1. Il Registro Tumori della Regione Puglia è un registro di tipo federato costituito da un Centro di Riferimento e dai Registri Tumori Locali.

2. Il Centro di Riferimento regionale del Registro Tumori Puglia, incardinato presso l'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (di seguito AReS Puglia), è la struttura che, secondo quanto specificato dall'articolo 7 del presente regolamento, provvede alla



raccolta dei dati resi disponibili dal Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia e di quelli provenienti dalle Aziende Sanitarie e dalle strutture sanitarie private accreditate del territorio regionale nonché di eventuali ulteriori dati provenienti da strutture sanitarie extra-regionali; procede a sistematizzare i dati ricevuti, ovverosia cataloga i diversi dati provenienti dalle varie fonti informative, al fine di raggruppare quelli riferibili al medesimo soggetto; anonimizza gli stessi all'interno di un archivio regionale, genera la casistica costituita dalle segnalazioni di tumore e, conseguentemente, la ripartisce ai Registri Tumori Locali, secondo il criterio della residenza anagrafica all'atto della prima diagnosi.

3. Il Centro di Riferimento è incaricato della verifica periodica della qualità dei dati dei Registri Tumori Locali anche ai fini del loro accreditamento a livello nazionale e internazionale.

4. I Registri Tumori Locali sono gestiti, nei limiti riconosciuti dal presente regolamento, dalle sei aziende sanitarie locali di riferimento della Regione Puglia e sono denominati come Registro Tumori ASL xxx – sezione del Registro Tumori Puglia. Sono addetti alla rilevazione, alla codifica, alla registrazione dei casi incidenti del territorio di competenza, e sono responsabili della procedura di accreditamento a livello nazionale.

5. Gli operatori dei Registri Tumori Locali, opportunamente designati quali incaricati o responsabili del trattamento, procedono a ricercare e definire le informazioni attinenti ad ogni singolo caso in maniera da poterlo verificare, analizzare, confermare ed elaborare.

6. I Registri Tumori Locali predispongono relazioni annuali sull'attività e rapporti scientifici relativi ai dati provinciali e collaborano alla redazione dei rapporti e degli studi di rilievo sovraziendale, regionale e nazionale, in accordo con il Centro di Riferimento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento.

7. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali di rilevazione e di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche a supporto della programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria regionale con riferimento all'ambito oncologico, come meglio specificate nell'art. 3 del presente regolamento, il Centro di Riferimento del Registro Tumori Puglia accede ai dati contenuti nell'archivio regionale privati di elementi identificativi diretti.

Art. 5 – Titolari del trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati, meglio specificati all'art. 7.1 del presente regolamento, limitatamente alle funzioni indicate all'art. 4.2 del presente regolamento, è AReS Puglia presso cui è istituito il Centro di Riferimento del Registro Tumori Puglia.

2. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3, AReS Puglia garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica del Registro Tumori Puglia.



3. Alle eventuali richieste di dati e informazioni provenienti dagli organi o uffici della Regione Puglia o di enti/soggetti terzi che ne abbiano legittimo interesse, il Centro di Riferimento dà riscontro elaborando e trasmettendo esclusivamente dati aggregati in forma rigorosamente anonima, anche con il supporto dei Registri Tumori Locali.

4. L'Azienda sanitaria locale presso cui è istituito ciascun Registro Tumori Locale è titolare del trattamento dei dati ricevuti dal Centro di Riferimento regionale, sistematizzati, verificati, analizzati ed elaborati e, in generale, di tutti i dati trattati – come meglio specificati all'art. 6 del presente regolamento – nel corso delle attività di analisi e verifica dei casi di neoplasia destinati ad alimentare il Registro Tumori Puglia.

5. I Responsabili e/o Incaricati del trattamento dei dati sono designati dai rispettivi Titolari, individuati nei punti che precedono, esclusivamente nell'ambito delle strutture del Centro di Riferimento regionale e dei Registri Tumori Locali.

Art. 6 – Tipi di dati sensibili trattati

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, il Titolare del trattamento del Registro Tumori tratta dati idonei a rivelare lo stato di salute riferiti a casi diagnosticati di tumore, nei limiti di quanto indispensabile per il raggiungimento delle predette finalità e nei modi previsti all'articolo 11 del presente Regolamento, nonché nel rispetto delle previsioni del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, Allegato A4 al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili.

2. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori tratta i seguenti dati:

- a) diagnosi e modalità di ammissione e dimissione, relative a ricoveri e a prestazioni ambulatoriali diagnostico terapeutiche e rispettivi DRG (Diagnosis Related Groups);
- b) anamnesi;
- c) interventi chirurgici e procedure diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, ivi compresi gli screening oncologici;
- d) diagnosi con indicazione della sede, morfologia, grado di differenziazione, comportamento biologico e fattori prognostici della neoplasia;
- e) indagini clinico-strumentali e trattamenti eseguiti;
- f) diagnosi di anatomia patologica e altre tecniche di definizione diagnostica;
- g) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.



Art. 7 – Fonti dei dati

1. Il Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, sulla base di specifiche tecnico-funzionali dei tracciati e tempistiche che saranno previste nel Disciplinare Flussi della Regione Puglia approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione competente, mette a disposizione del Centro di Riferimento del Registro Tumori Puglia un accesso per via telematica alle basi dati regionali concernenti:

a) archivio delle Schede di dimissioni ospedaliere (SDO), contenenti diagnosi di tumore o relative ai soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro Tumori, al fine di individuare nuovi casi non registrati ovvero, ove necessario, verificare i dati già inseriti nel Registro medesimo;

b) Archivio delle schede di morte;

c) Archivio dei referti di Anatomia Patologica;

d) archivio delle prestazioni ambulatoriali;

e) archivio delle prescrizioni farmaceutiche;

f) archivio delle esenzioni ticket per patologia oncologica;

g) Anagrafe Sanitaria regionale degli Assistibili per effettuare il raffronto dei dati anagrafici dei soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro Tumori con i dati anagrafici contenuti nella predetta Anagrafe, al fine di verificarne ove necessario l'esattezza e l'aggiornamento dei dati e individuare eventuali duplicazioni.

2. Il Centro di Riferimento del Registro Tumori Puglia, dalle fonti dei dati di cui sopra, seleziona le diagnosi di neoplasia o interventi correlati alla definizione di casi di tumore di cui all'art. 6, comma 2, con le modalità e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. 196/2003, nonché di quanto stabilito nel Disciplinare tecnico di cui all'articolo 11.

3. Il Centro di Riferimento del Registro Tumori Puglia genera la casistica costituita dalle segnalazioni di tumore di cui al punto precedente e, conseguentemente, dopo aver eliminato gli elementi identificativi, la assegna ai Registri Tumori Locali, ciascuno per la porzione di competenza territoriale, secondo il criterio della residenza anagrafica del paziente all'atto della prima diagnosi.

4. Il Registro Tumori Locale competente per territorio procede con l'analisi dei dati trasmessi dal Centro di Riferimento, la codifica e la registrazione dei casi. Solo nel caso in cui sia necessario, ai fini della conferma diagnostica, integrare il registro con ulteriori informazioni sanitarie, nei limiti delle competenze attribuite dall'art. 4 del presente Regolamento, è consentito l'accesso al dato identificativo e ai seguenti archivi detenuti dalla Regione Puglia, dalle Aziende Sanitarie e dalle strutture sanitarie private



accreditate del SSR contenenti dati indispensabili all'individuazione delle patologie tumorali del territorio di competenza:

- a) Anagrafe regionale degli assistibili;
- b) Schede di dimissione ospedaliera;
- c) archivi delle schede di morte;
- d) archivi delle cartelle cliniche;
- e) archivi di Anatomia Patologica;
- f) archivi di laboratorio e di radiodiagnostica;
- g) archivi delle prestazioni ambulatoriali;
- h) archivi delle prescrizioni farmaceutiche;
- i) archivi delle esenzioni ticket per patologia oncologica;
- j) archivi delle protesi di interesse oncologico;
- k) archivi delle prestazioni di riabilitazione di interesse oncologico;
- l) archivi delle vaccinazioni di interesse oncologico;
- m) lettere di dimissioni ospedaliere e relazioni cliniche;
- n) archivi di invalidità civile;
- o) archivi degli hospice e dei servizi deputati alle cure palliative e alla terapia del dolore;
- p) archivi relativi all'assistenza domiciliare, residenziale e semi-residenziale in strutture sanitarie e socio-sanitarie

5. Le Aziende Sanitarie e le strutture sanitarie private accreditate sono tenute ad adempiere al debito informativo verso il Centro di Riferimento del Registro Tumori e i registri tumori locali, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Disciplinare Flussi di cui al precedente punto 1 del presente articolo.

6. L'accesso agli archivi di cui ai punti che precedono deve essere consentito per via informatica o, se indisponibile il mezzo informatico, mediante presa visione o richiesta di copia cartacea, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico previsto dall'articolo 11 del presente Regolamento.

7. Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche anagrafiche effettuate dal singolo Registro Tumori Locale, emerga la competenza di un differente Registro Tumori Locale, si procede all'assegnazione del caso al Registro Tumori Locale risultato competente per territorio.



8. I dati trattati dai Registri Tumori Locali vengono gestiti tramite un sistema di codifica che non consente l'identificazione diretta degli interessati, la cui definizione e le relative modalità di attribuzione sono previste nel disciplinare tecnico contenuto nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 8 – Comunicazione dei dati

1. I Titolari del trattamento dei dati contenuti nel Registro Tumori regionale e nei Registri Tumori locali specificamente individuati all'articolo 5 del presente regolamento per le finalità di cui all'articolo 3, possono comunicare le informazioni di cui all'articolo 5, comma 2, ai Titolari del trattamento dei dati dei Registri Tumori di altre Regioni, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi degli articoli 20 e 22 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e previa stipula di apposita convenzione che definisca le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi, indicando idonee misure di sicurezza analoghe a quelle specificate nel Disciplinare Tecnico previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

2. I Titolari del trattamento dei dati contenuti nel Registro Tumori regionale e nei Registri Tumori locali, per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, possono svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche, nonché con ricercatori, singoli o associati, che operano nell'ambito delle predette Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche, nel rispetto delle regole previste dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici e secondo quanto stabilito dall'allegato A.4 al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

3. I Titolari del trattamento dei dati contenuti nei Registri tumori locali individuati all'articolo 5 del presente regolamento, per le finalità di cui all'articolo 3, garantiscono la qualità e la certezza del dato anche mediante accreditamento dei Registri tumori locali secondo sistemi di certificazione della conformità dei dati e delle procedure agli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale e internazionale. A tal fine trasmettono agli enti certificatori la casistica inerente ai dati aggregati, o in modo che comunque non consenta l'identificazione degli interessati, di incidenza, mortalità e popolazione, relativamente a una o più annualità di riferimento, ovvero a campioni casuali o appositamente selezionati, sia in fase di accreditamento che di verifiche periodiche.

Art. 9 – Diffusione dei dati

1. I Titolari del trattamento dei dati contenuti nel Registro Tumori regionale e nei Registri Tumori locali, per le finalità di cui all'articolo 3, possono diffondere, anche mediante pubblicazione, dati anonimi relativi ai casi registrati in forma esclusivamente aggregata oppure secondo modalità che non rendano identificabili i soggetti interessati.



Art. 10 – Modalità di trattamento dei dati

1. Tutti i dati contenuti nel Registro Tumori Puglia e nei Registri Tumori locali, a qualsiasi livello, devono essere trattati nel rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice della Privacy, esclusivamente da personale appositamente individuato e incaricato dai Titolari del trattamento, in conformità agli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e previa sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale preventivamente stabilite dal titolare del trattamento dei dati alla cui struttura afferiscono.

2. I soggetti di cui al punto 1 accedono ai dati del Registro Tumori Puglia e dei Registri Tumori locali secondo modalità e logiche di elaborazione strettamente pertinenti e non eccedenti i compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 11 – Misure di sicurezza

1. I Titolari del trattamento dei dati contenuti nel Registro Tumori Puglia e nei Registri Tumori locali adottano le modalità tecniche e le misure di sicurezza dei dati e dei sistemi individuate negli articoli 31 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, specificate nel Disciplinare Tecnico contenuto nell'Allegato A), che forma parte integrante del presente regolamento.

2. La sicurezza dei dati trattati dal Registro Tumori Puglia e dei Registri Tumori Locali deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento dei dati, mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

3. I Titolari del trattamento dei dati contenuti nel Registro Tumori Puglia e nei Registri Tumori locali comunicano al Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati, secondo lo schema riportato nell'Allegato 1 al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personale n. 393 del 2 luglio 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015, da inviare tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo: databreach.pa@pec.gdpd.it.

Art. 12 – Codifica dei dati trattati

1. I dati sensibili contenuti nel Registro Tumori Puglia e nei Registri Tumori Locali, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati mediante l'utilizzo di codici



identificativi, nel rispetto di quanto stabilito dal Disciplinare tecnico previsto dall'articolo 11 del presente regolamento, in modo tale da tutelare l'identità e la riservatezza degli interessati nel trattamento dei dati, rendendoli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità, così come previsto dall'art. 22, comma 6 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

2. I dati idonei a rivelare lo stato di salute sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 1 anche quando sono tenuti senza l'ausilio di strumenti elettronici, così come previsto dall'art. 22, comma 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 13 – Informativa agli interessati

1. I Titolari del trattamento dei dati contenuti nel Registro Tumori Puglia e nei Registri Tumori locali devono fornire l'informativa agli interessati per il tramite delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, pubbliche o private accreditate, che erogano le prestazioni sanitarie anche mediante l'integrazione dei modelli di informativa già in uso presso le stesse strutture e sono tenuti a garantire agli interessati il pieno e tempestivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 14 – Norme transitorie

1. L'adeguamento e l'adozione delle modalità tecniche e delle misure di sicurezza di cui al Disciplinare Tecnico previsto dall'articolo 11, devono avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.



Allegato A.

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE DI SICUREZZA PER IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO TUMORI.

Premessa

Dove non diversamente specificato ogni riferimento generico al Registro Tumori è da intendersi relativo al complesso costituito dai Registri Tumori Locali che operano in maniera federata e dal Centro di Riferimento del Registro Tumori Puglia.

Ferme restando le misure di sicurezza, individuate negli articoli da 31 a 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e nel Disciplinare Tecnico pubblicato in Allegato B) a tale Decreto, il presente Disciplinare specifica:

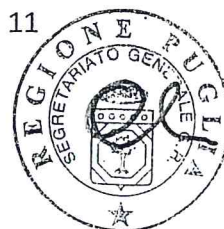
- a) le modalità tecniche di accesso, trattamento e conservazione dei dati relativi al Registro Tumori da parte dei soggetti individuati all'articolo 4 del Regolamento e le misure di sicurezza che i Titolari del trattamento dati del Registro Tumori devono adottare per il funzionamento del registro medesimo;
- b) le modalità tecniche di trasmissione dei dati al Registro Tumori da parte dei soggetti individuati all'articolo 7 del Regolamento;

DISPOSIZIONI GENERALI

1 Norme generali

1.1 Il modello federato di Registro Tumori, così come specificato negli artt. 4 e 7 del Regolamento, prevede che:

- a) Il Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia metta a disposizione del Centro di Riferimento del Registro Tumori un accesso per via telematica alle basi dati regionali che contengono i dati previsti dall'articolo 7 punto 1, al fine della generazione della casistica delle segnalazioni dei tumori;
- b) La casistica e i dati raccolti dal Centro di Riferimento del Registro Tumori Puglia siano trasmessi telematicamente e in forma anonimizzata ai Registri Tumori Locali (articolo 4 punto 2), i quali possono integrare le informazioni ricevute richiedendo ulteriori dati e informazioni direttamente alle Aziende Sanitarie e alle strutture sanitarie private accreditate e all'amministrazione regionale (articolo 7 punto 4), anche mediante l'accesso diretto agli archivi da parte del personale incaricato (articolo 7 punto 6), per poter estrapolare le informazioni necessarie al fine di confermare ed elaborare i dati relativi ad ogni singolo caso di neoplasia (articolo 7 punto 4).
- c) Per forma anonimizzata si intende un insieme di dati dai quali è stato espunto ogni riferimento al nome e cognome del paziente e ogni altro elemento identificativo diretto, compreso il codice fiscale, ad eccezione degli elementi



rilevanti per valutazione della segnalazione: genere, luogo di residenza, luogo di nascita e anno di nascita. I dati trattati secondo questa modalità non devono essere considerati dati anonimi e sono soggetti alle disposizioni del Codice Privacy.

FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO TUMORI

2 Generalità sul funzionamento del Registro Tumori

2.1 I Titolari del trattamento dei dati del Registro Tumori istruiscono gli incaricati, individuati ai sensi art.30 del D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n.196, sui rischi che incombono sui dati, sulle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, sui profili della disciplina in materia di protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, nonché sulle responsabilità che ne derivano.

2.2 La sicurezza dei dati contenuti nel Registro Tumori deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento dei dati, adottando opportuni accorgimenti che preservino i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. A tal fine si dovranno adoperare tecniche crittografiche caratterizzate dall'utilizzo di chiavi di cifratura di lunghezza adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati sensibili e garantire, ove le finalità non richiedano il loro utilizzo, la separazione delle informazioni anagrafiche da quelle sanitarie.

2.3 Le postazioni di lavoro informatiche, utilizzate per i trattamenti dei dati presso Registro Tumori devono essere gestite da un amministratore di sicurezza individuato da ciascun Titolare del trattamento, sono dotate di:

- a) sistemi antivirus aggiornati con cadenza giornaliera;
- b) sistemi di protezione perimetrale, costantemente attivati e adeguatamente configurati in funzione del contesto operativo (personal firewall);
- c) sistemi contro i codici malevoli (malware);
- d) certificato digitale, emesso da una Certification Authority ufficiale, che identifichi univocamente la postazione di lavoro medesima.

2.4 I Titolari del trattamento dei dati dei Registri Tumori, nella fase di raccolta e comunicazione telematica dei dati, sono tenuti ad utilizzare canali di trasmissione protetti (VPN/IPSEC o SSL o sistemi equivalenti in relazione all'evoluzione tecnologica).

2.5 È consentito l'utilizzo della posta elettronica certificata con cifratura delle informazioni sensibili mediante sistemi crittografici basati su protocolli a chiave asimmetrica.

2.6 Ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice, nelle more della definizione degli "standard di comunicazione e le regole tecniche" da parte dell'Agid ai sensi dell'art.



58, comma 2, del Cad, per l'identificazione delle misure necessarie alla fruizione delle banche dati da altre pubbliche amministrazioni, per gli aspetti non esplicitati ai punti sopra riportati, si fa riferimento a quanto previsto dall'Allegato 2 della comunicazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015.

2.7 È in ogni caso vietato inviare via fax documenti contenenti dati sensibili.

2.8 La eventuale comunicazione dei dati su supporti cartacei, come previsto dall'articolo 7 punto 6 del Regolamento, da parte delle Aziende Sanitarie e delle strutture sanitarie private accreditate, può avvenire mediante corriere espresso, posta assicurata o recapito a mano, con garanzia di tracciabilità in fase di trasporto e consegna del plico medesimo. La documentazione dovrà necessariamente essere inserita in plico chiuso che dovrà rispondere alle seguenti misure:

a) contenere al suo interno una lettera di accompagnamento priva di qualsiasi riferimento a dati identificativi o sanitari ed un'altra busta chiusa e sigillata, che deve essere firmata o siglata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "CONTIENE DOCUMENTI SANITARI RISERVATI – NON APRIRE - Riservato agli incaricati del trattamento dell'Ufficio "XXX"";

b) non potranno essere utilizzate buste o "incarti" trasparenti o che rendano in qualche modo intelligibile il contenuto.

2.9 I supporti informatici e i documenti cartacei contenenti i dati devono essere riposti dagli incaricati in appositi archivi ad accesso controllato, organizzati secondo una documentata procedura relativa alla nomenclatura e alla classificazione dei supporti in modo che siano univocamente identificabili.

2.10 I dati sono trattati dagli Incaricati del Registro Tumori esclusivamente attraverso applicazioni software dotate di adeguati sistemi di autenticazione e di autorizzazione in funzione del ruolo degli incaricati e delle esigenze di accesso e trattamento dei dati. Tali applicazioni devono possedere le seguenti caratteristiche:

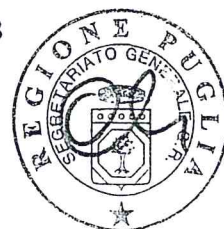
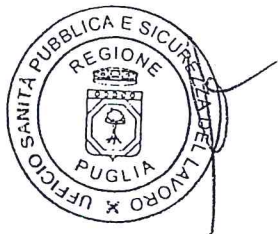
a) un sistema di autenticazione forte (strong authentication). Nella fase transitoria, necessaria per l'adeguamento tecnologico a tale soluzione, non superiore a 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, è possibile utilizzare un sistema di autenticazione con credenziali la cui componente riservata (password) sia robusta, univoca, non condivisa, modificata con cadenza massima di 90 giorni;

b) prevedere la disabilitazione automatica del profilo degli incaricati in caso di non utilizzo per un periodo superiore a 180 giorni;

c) attuare procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza dei profili autorizzativi assegnati agli incaricati del trattamento;

d) attuare sistemi di audit log per la verifica periodica degli accessi ai dati e per il rilevamento delle anomalie.

2.11 Il Centro di Riferimento e i Registri Tumori locali potranno accedere, nell'ambito



delle loro attività delineate all'Art. 4 del Regolamento, unicamente al dato in forma anonimizzata come definito nelle Disposizioni Generali di questo documento.

2.12 Qualora impossibilitati a svolgere compiutamente le attività di cui all'Art. 4 del Regolamento, i titolari del trattamento dei singoli Registri Tumori locali o loro delegati hanno la facoltà di richiedere, per un singolo paziente oggetto di segnalazione, la consultazione del dato anagrafico non anonimizzato. All'atto della richiesta dovrà essere specificata, e successivamente registrata, la motivazione che dovrà attenersi ai principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza. Tale accesso potrà essere concesso telematicamente dal Centro di Riferimento limitatamente alla sessione di lavoro indicata dal richiedente.

3 Conservazione dei dati

3.1 I dati raccolti dal Titolare del trattamento del Registro Tumori devono essere memorizzati e conservati in luoghi e con modalità prestabilite dal Titolare stesso, in modo tale da tutelare l'identità e la riservatezza degli interessati.

3.2 I dati di cui al punto 3.1 devono essere conservati con garanzie di riservatezza, integrità e disponibilità, con conseguente possibilità di ripristino dei dati stessi in caso di guasti e malfunzionamenti, per un periodo di 30 anni, al fine di eventuali successive verifiche ed integrazione dei dati.

3.3 Il ripristino dei dati di cui al punto 3.1 deve avvenire secondo una documentata procedura di restore, prestabilita dal Titolare del trattamento.

4 Accesso ai locali

4.1 L'accesso ai locali del Registro Tumori, ivi compresi i locali destinati a ospitare gli archivi di supporti informatici o cartacei, deve avvenire secondo una documentata procedura, prestabilita dal Titolare del trattamento, che preveda l'identificazione delle persone che accedono e la tracciabilità degli orari di ingresso ed uscita.

5 Manutenzione dei sistemi informativi

5.1 Nel rispetto di quanto prescritto dall'art.29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti esterni che effettuino delle attività di manutenzione dei sistemi informatici, che possono comportare il trattamento dei dati del Registro Tumori, devono essere designati Responsabili del trattamento in outsourcing.

5.2 I contratti di manutenzione, stipulati con i soggetti di cui al punto 2.15, devono prevedere, in conformità a quanto stabilito dal punto 25 dell'Allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, specifiche clausole di riservatezza dei dati, la registrazione degli interventi con l'indicazione degli orari di inizio e fine, le persone che li hanno effettuati e le motivazioni che hanno determinato la necessità dei medesimi



interventi.

6 Cancellazione dei dati e dismissione dei supporti e documenti contenenti dati

6.3 I dati presenti sul sistema informatico del Registro Tumori, devono essere anonimizzati nel sistema informatico medesimo, trascorso un periodo di 30 anni dal decesso dell'interessato cui i dati si riferiscono.

6.4 I supporti di memoria di massa dei server e delle postazioni di lavoro del Registro Tumori devono essere dismessi secondo quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13 ottobre 2008 sui "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali" (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008)

6.5 I supporti cartacei del Registro Tumori, contenenti dati sanitari, devono essere distrutti secondo una documentata procedura, prestabilita dal Titolare del trattamento, entro un periodo di 10 anni dal decesso dell'Interessato, cui i dati si riferiscono.

LA TRASMISSIONE DEI DATI AL REGISTRO TUMORI

7 Generalità sulla trasmissione dati al Registro Tumori

7.1 La trasmissione dei dati al Registro Tumori da parte dei soggetti individuati all'articolo 7 del Regolamento, può avvenire mediante le seguenti modalità tecniche:

- a) invio telematico mediante file transfer, servizi web (web services) o cooperazione applicativa;
- b) trasmissione su supporti informatici;
- c) trasmissione di documenti cartacei.

I supporti di cui alla lettera b) e c) sono utilizzati esclusivamente per estrapolare i dati da inserire nel sistema informatico del Registro Tumori.

7.2 I supporti informatici di cui alla lettera b) del punto precedente sono utilizzati esclusivamente per estrapolare i dati da inserire nel sistema informatico del Registro tumori per la loro successiva elaborazione.

7.3 I supporti informatici e i documenti cartacei contenenti i dati devono essere riposti dagli incaricati in appositi archivi, organizzati secondo una documentata procedura relativa alla nomenclatura e alla classificazione dei supporti in modo che siano univocamente identificabili, soltanto attraverso apposito codice in caso di necessità e di verifica.

7.4 L'accesso alle basi dati e agli archivi di cui all'articolo 7, punti 1 e 4, del Regolamento detenuti dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, dalle Aziende Sanitarie e dalle strutture sanitarie private



accreditate, e il trattamento dei dati in seno al Centro di Riferimento regionale ed ai Registri Tumori Locali, devono assicurare l'accesso selettivo ai dati di cui all'articolo 6, punto 2, del Regolamento, in funzione dei ruoli degli incaricati, assegnando credenziali e profilatura specifiche per le attività di raccolta ovvero di consultazione degli archivi medesimi;

7.5 Per le attività di cui al punto precedente dovranno essere predisposti strumenti e procedure per il meccanismo di autorizzazione e autenticazione degli incaricati abilitati ad accedere ai dati suddetti nonché per delimitare nel tempo e nella localizzazione sulla rete la possibilità di accesso ai medesimi dati.

7.6 Dovrà essere garantito che l'accesso ai dati di cui al punto 7.4 avvenga soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro appartenenti alla rete IP del titolare del trattamento dei dati o con metodi che ne assicurino l'identificazione univoca;

7.7 Laddove l'accesso ai dati di cui al punto 7.4 avvenga secondo le modalità della cooperazione applicativa, in forma di web services, si dovrà garantire che le condizioni d'uso di tali servizi siano trasposte in appositi "Accordi di servizio", redatti secondo il modello della cooperazione applicativa impiegata all'interno del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) istituito dal Codice dell'amministrazione digitale. Gli "Accordi di servizio" devono individuare idonee garanzie per il trattamento dei dati personali, prevedendo, in particolare, il tracciamento delle operazioni compiute in cooperazione applicativa, con l'identificazione del soggetto che accede ai dati, il timestamp, l'indirizzo IP di provenienza del soggetto e del server interconnesso, l'operazione effettuata e la tipologia dei dati trattati;

7.8 Laddove, invece, l'accesso ai dati di cui al punto 2.1 avvenga su rete pubblica (INTERNET), in forma di web application, si dovrà garantire che l'applicazione:

- a) sia implementata con protocolli https/ssl provvedendo ad asseverare l'identità digitale dei server erogatori dei servizi tramite l'utilizzo di certificati digitali emessi da Certification Authority;
- b) a ogni nuovo accesso renda visualizzabili le informazioni relative all'ultima sessione effettuata con le stesse credenziali (almeno con l'indicazione di data, ora e indirizzo di rete da cui è stata effettuata la precedente connessione). Le stesse informazioni devono essere riportate anche relativamente alla sessione corrente;
- c) preveda il tracciamento delle operazioni compiute, con l'identificazione del soggetto che accede ai dati, il timestamp, l'indirizzo IP di provenienza del soggetto e del server interconnesso, l'operazione effettuata e la tipologia di dati trattati;
- d) siano adoperati dei sistemi di audit log per la verifica periodica degli accessi ai dati e per il rilevamento di eventuali anomalie;
- e) i dati contenuti nei log di tracciamento delle operazioni compiute siano conservati per un periodo non superiore a tre mesi;
- f) i dati contenuti nei log possano essere trattati solo da appositi incaricati al



trattamento esclusivamente in forma anonima mediante loro opportuna aggregazione e possano essere eventualmente trattati in forma non anonima unicamente laddove ciò risulti indispensabile al fine di verificare la correttezza e la legittimità delle singole interrogazioni effettuate;

g) la password che consente l'accesso venga consegnata al singolo incaricato separatamente rispetto al codice per l'identificazione e sia modificata dallo stesso al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;

h) siano utilizzati meccanismi di autenticazione forte, per particolari profili di autorizzazione, operazioni e tipologie di dati oggetto di trattamento; ove non siano disponibili si prevede un periodo transitorio di adeguamento per l'adozione di tali meccanismi di autenticazione di 180 giorni;

i) siano introdotti meccanismi volti ad assicurare che gli accessi avvengano esclusivamente nell'ambito di intervalli temporali o di data predeterminati, definiti sulla base delle esigenze lavorative del titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro Tumori;

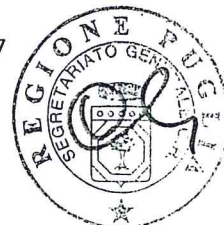
j) la disattivazione delle credenziali degli incaricati in caso di mancata autenticazione di questi ultimi per un periodo superiore ai centottanta giorni;

k) sia vietata la possibilità di effettuare accessi contemporanei con le medesime credenziali;

l) siano adottate procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza dei profili autorizzativi assegnati agli incaricati del trattamento, anche a seguito di cambiamenti organizzativi ed eventi anomali;

m) sia vietato l'utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentano di consultare i dati in forma massiva.

7.9 I Titolari del trattamento del Registro Tumori raccolgono con periodicità almeno annuale dagli archivi identificati all'articolo 7, comma 1 del presente Regolamento i dati necessari all'individuazione dei casi diagnosticati di tumore oppure, ove necessario, alla verifica dei dati già presenti nel Registro Tumori. Gli incaricati del Registro Tumori addetti ai trattamenti devono possedere credenziali di autenticazione e profili di autorizzazione adeguati a tali specifiche attività.



Criteri per la formulazione della dotazione organica delle articolazioni provinciali del Registro Tumori Puglia.

Le articolazioni provinciali del Registro Tumori Puglia sono istituite presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale con compiti di: rilevazione casi; codifica e registrazione; gestione e manutenzione delle basi dati; analisi e elaborazione dati; predisposizione relazione annuale delle attività; realizzazione di studi collaborativi regionali; svolgimento di indagini epidemiologiche in raccordo con il centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia.

Per il dimensionamento adeguato della dotazione organica in relazione ai carichi di lavoro specifici, nell'ambito dell'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) è stata messa a punto una formula che tiene conto – oltre che della numerosità dei casi incidenti attesi nella popolazione oggetto di registrazione - anche di alcune caratteristiche che influenzano la quantità di lavoro necessario per produrre un risultato, quali: il grado di informatizzazione delle fonti; il grado di esperienza del personale; il grado di informatizzazione del registro; la mobilità extraregionale.

La formula che ne deriva è la seguente:

$$1 \text{ rilevatore} + \frac{(1 \text{ rilevatore ogni } 2000 \text{ casi})}{[T_{inf1} * T_{esp} * (1 + T_{inf2} * T_{dis})]}$$

Dove:

T_{inf1} Grado di informatizzazioni delle fonti

- 1 fonti informatizzate
- 0,8 fonti informatizzate non ottimizzate
- 0,6 fonti informatizzate bassa qualità o non complete
- 0,4 fonti informatizzate minime
- 0,2 assenza di fonti informatizzate

T_{esp} Grado di esperienza del personale

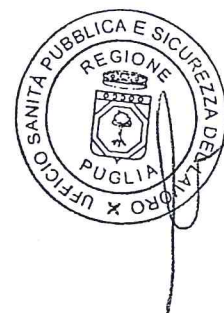
- 1 personale di esperienza e aggiornato
- 0,8 personale esperto non aggiornato
- 0,6 personale formato non esperto
- 0,4 personale poco formato
- 0,2 personale non formato

T_{inf2} Grado di informatizzazione del registro

- 1 registro con pre-codifica e consultazione fonti
- 0,8 registro con consultazione informatica fonti
- 0,6 registro manuale con anagrafica
- 0,4 registro manuale senza anagrafica
- 0,2 registro manuale senza gestionale

T_{dis} Gradi di dispersione sanitaria

- 1 migrazione <5% e centri eccellenza
- 0,8 migrazione <10% e centri riferimento
- 0,6 migrazione 10-20% e centri riferimento
- 0,4 migrazione 20-40%
- 0,2 migrazione >40%



La formula è stata applicata alla casistica oggetto di lavoro da parte dei registri provinciali, relativa ai casi totali di tumore con il risultato che si riporta di seguito. Per i registri non accreditati la stima è stata ottenuta



applicando alla popolazione provinciale i tassi età specifici di incidenza nazionali ricavati dalla Banca Dati AIRTum.

Per il grado di dispersione sanitaria è stato applicato il coefficiente corrispondente al valore osservato di n. casi extraregionali (che corrisponde ad un coefficiente di 0,8 per Bari e di 0,6 per gli altri registri) e non è stata considerata la mobilità extraprovinciale atteso che le articolazioni periferiche operano all'interno di un modello regionale; con l'eccezione del grado di informatizzazione del registro, posto pari ad 1, per gli altri coefficienti è stato utilizzato il valore di 0,8. Infatti, va evidenziato che alcune fonti informative accessorie ma importanti per la conferma dei casi non sono informatizzate (ad esempio, gli archivi delle commissioni invalidi) e che la maggior parte degli operatori è stata reclutata con contratti a termine e, pertanto, va previsto un possibile *turn over* con altre figure professionali che andranno di volta in volta qualificate.

Registri provinciali	Popolazione media nel periodo di riferimento	Casi incidenti stimati/anno	N. Operatori FTE (AIRTUM)
ASL BA	1.234.523	7.100	4
ASL BR	399.928	2.602	2
ASL BT	388.661	2.266	2
ASL FG	632.682	3.600	3
ASL LE	796.225	4.900	3
ASL TA	583.948	3.753	3

Si specifica che il numero degli operatori addetto alla rilevazione e alla codifica dei dati corrisponde ad addetti "*Full Time Equivalent*", ovvero esclusivamente dedicati alle funzioni del registro tumori e rappresenta la dotazione organica minima necessaria per completare la raccolta del numero annuo di casi incidenti stimati. In considerazione delle variazioni dell'incidenza della patologia tumorale, il numero operatori FTE riportato in tabella deve essere periodicamente aggiornato.

Deve essere garantita, in aggiunta a questo personale, la presenza, nell'ambito della struttura di appartenenza in cui è collocato il Registro provinciale, di una figura deputata all'analisi dei dati e di una figura deputata alla gestione degli archivi informatici.

Gli operatori, secondo quanto previsto dal DPR n.220 del 27/3/2001, potranno appartenere ai profili professionali del Personale di Comparto CCNLL del SSN Professionale cat. B e cat. C, Tecnico Professionale cat. D, Professionale Sanitario cat. D, secondo le necessità indicate dai singoli Responsabili delle Sezioni Provinciali e del Centro di Coordinamento.

Ogni Registro provinciale è coordinato da un dirigente medico con competenze nel settore dell'epidemiologia.





Allegato unico alla deliberazione
n. 2040 del 13/12/2016
composta da n° 20 (venti) facciate
Il Segretario della G.R. Il Presidente

Dott.ssa CARMELA MORETTI
Carmela Moretti

Dott. MICHELE EMILIANO

Michele Emiliano

REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

La presente copia, composta da n° ³⁰.....
facciate, è conforme all'originale depositato presso
il Segretariato Generale della G.R. 22 DIC 2016

Il Segretario Generale

Dott.ssa CARMELA MORETTI

Chibell



REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

Si trasmette *Prov. ne Solite Ben. - 22*
per gli adempimenti di competenza
Bari, li..... 22 DIC 2016

Il Segretario Generale

Dott.ssa CARMELA MORETTI

Chibell

